

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Articolo 41-bis

(Abrogazione indice di allerta IVA previsto dall'articolo 25-novies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019)

1. All'articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel primo periodo del comma 1, dopo le parole «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e prima delle parole «e l'Agenzia delle entrate-Riscossione», sono soppresse le parole «, Agenzia delle entrate»;
 - b) nel comma 1 è soppressa la lettera c);
 - c) nel comma 2 è soppressa la lettera a);
 - d) nel comma 4 è soppressa la lettera b).

2. Le attività di segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previste dall'articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono sospese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data del 30 giugno 2023.

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

Al fine di razionalizzare le attività riguardanti le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, di cui all'articolo 25-*novies* del decreto legislativo n. 14 del 2019, con la presente disposizione si esclude l'Agenzia delle entrate tra i soggetti tenuti a effettuare dette segnalazioni.


Inoltre, si prevede che le attività di segnalazione previste dal medesimo articolo 25-*novies* in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, siano sospese fino al 30 giugno 2023, per tener conto delle difficoltà economiche dovute all'attuale emergenza energetica.

Relazione tecnica

La norma esclude l'Agenzia delle entrate dal novero dei soggetti tenuti alla segnalazione di cui all'articolo 25-*novies* del decreto legislativo n. 14 del 2019, sospendendo poi, fino al 30 giugno 2023, gli obblighi di segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Analogamente alla disposizione che aveva, in origine, introdotto l'obbligo della citata segnalazione anche per l'Agenzia delle entrate, alla modifica in esame – avente carattere procedurale – non si attribuiscono effetti sul gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

28/10/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Articolo 38-bis

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 9, le parole “entro il 31 ottobre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2023”;
 - b) al comma 10, le parole “entro il 16 dicembre 2022”, “entro il 16 dicembre 2023”, “entro il 16 dicembre 2024” e “a decorrere dal 17 dicembre 2022” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “entro il 16 dicembre 2023”, “entro il 16 dicembre 2024”, “entro il 16 dicembre 2025” e “a decorrere dal 17 dicembre 2023”.
2. All'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale certificazione può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come successivamente modificato.”
 - b) al comma 2, le parole “di cui al primo e secondo periodo”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo, secondo e terzo periodo”.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
 - a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha introdotto, all'articolo 5, dai commi 7 a 12, una procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi d'imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente alla data di entrata in vigore del decreto ovvero al 22 ottobre 2021.

Al fine di consentire alle imprese di regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche in considerazione del difficile contesto economico attuale, la norma intende prorogare:

- ulteriormente, dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine di adesione alla procedura di riversamento;
- dal 16 dicembre 2022 al 16 dicembre 2023, il termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata;
- dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024, il termine per il versamento della seconda rata;
- dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025, il termine per versamento della terza rata.

Restano salvi i riversamenti già effettuati dai contribuenti prima della modifica dei termini di versamento per effetto della presente disposizione.

Inoltre, la norma interviene sull'articolo 23 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante la procedura di certificazione, preventiva o successiva, delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e *design* in relazione alla disciplina agevolativa di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020). In particolare, si prevede un'analoga procedura di certificazione, in tal caso necessariamente successiva, riferita alla previgente disciplina in materia di credito d'imposta ricerca e sviluppo, recata dall'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e successive modificazioni. Tale estensione tiene conto delle incertezze interpretative che hanno caratterizzato tale ultima misura.



Relazione tecnica

La disposizione rinvia al 31 ottobre 2023 (rispetto all'originario termine del 31 ottobre 2022) il termine entro cui è possibile presentare richiesta di riversamento all'Agenzia delle entrate dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione ai sensi dei commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e differisce i termini di cui al comma 10 del medesimo articolo 5 per procedere al predetto riversamento.

Il rinvio dei termini produce effetti di cassa in quanto modifica la distribuzione delle maggiori entrate da riversamento dei crediti rispetto alla norma originaria.

In particolare, considerando che alla data di entrata in vigore della disposizione risultano già riversati crediti per un importo pari a quasi 15 milioni di euro dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in un'unica soluzione (cod. tributo 8170) e che questi importi nella RT originaria erano stati distribuiti nei tre anni di pagamento rateale (si era ipotizzato prudenzialmente che le adesioni sarebbero state tutte rateali), sotto l'ipotesi che tutti i contribuenti che non ancora hanno aderito optino per il pagamento rateale, le maggiori entrate residue pari a 195 milioni (corrispondenti a 210 milioni di euro stimati dalla norma originaria meno i 15 milioni già riversati) vanno ripartite in 3 rate di pari importo, ciascuna da 65 milioni di euro, da versare nel 2023 nel 2024 e nel 2025. Si evidenzia che, ai fini della presente stima, al fine di evitare duplicazioni, non sono state conteggiate le minori entrate derivanti dal mancato esercizio dell'attività di controllo, in quanto si tratta di dati già considerati nella relazione tecnica riferita ai citati commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

In termini di cassa, pertanto, gli effetti stimabili sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Incassi conseguiti dai contribuenti che hanno optato per il pagamento in unica soluzione	15	0	0	0
Incassi a seguito del rinvio dei termini del riversamento rateale	0	65	65	65
Variazione di gettito rispetto alle previsioni della norma originaria (70 milioni in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024)	-55	-5	-5	65

Dati in milioni di euro

L'estensione della procedura di certificazione di cui all'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, comporta un potenziale incremento delle certificazioni che si prevede possano essere richieste dalle imprese. Al momento, tuttavia, non è possibile stimarne il numero e quindi si ritiene che, in sede di prima applicazione, non occorra procedere al reclutamento di ulteriore personale per l'espletamento delle attività di controllo.

Agli oneri complessivi derivanti dalla disposizione, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- e) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

28/10/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

